

Comunu de Crucuris

Provìntzia de Aristanis

Bia de Cresia, n.14

09090 CRUCURIS (OR)



Comune di Curcuris

Provincia di Oristano

Via Chiesa, n. 14

09090 CURCURIS

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31 marzo 2022

INDICE

Articolo 1 - Finalità del Regolamento e competenze della Giunta

Articolo 2 - Convocazione

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle sedute

Articolo 4 - Appello e validità della seduta

Articolo 5 - votazione e verbalizzazione

Articolo 6 - Abrogazioni e diffusione

Articolo 1

Finalità del Regolamento e competenze della Giunta comunale

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'organo, fatti salvi comunque i principi generali di trasparenza dell'azione amministrativa e di partecipazione stabiliti dalla vigente normativa e dallo Statuto del Comune di Curcuris.
2. Ai sensi degli artt. 28 e 29 dello Statuto la Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che non siano riservati al Consiglio e non rientrano nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi comunali.
3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: propone al consiglio i regolamenti; approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti di spesa sugli stanziamenti di bilanci. che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali; elabora le linee d'indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio; assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove; propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone; approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, ad eccezione di quelli che comportano l'acquisto di beni immobili che sono, invece, di competenza del Consiglio Comunale; esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo; decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente; determina, sentito il revisore dei conti, i

misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione; approva il PEG; fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum; rappresenta il Comune in giudizio e autorizza il Sindaco a promuovere e a resistere alle liti; fissa ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards, i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.

4. Quando la normativa vigente prevede che nelle commissioni interne all'Ente vi siano membri aventi la qualifica di consiglieri, la Giunta, prima di procedere alla costituzione della commissione, richiede al Consiglio la designazione dei suoi membri, nel numero richiesto dalla norma. La designazione avviene nel rispetto dei diritti delle minoranze. Qualora il Consiglio non deliberi le designazioni entro dieci giorni dall'inserimento della richiesta nell'ordine del giorno, provvede il Sindaco nei successivi cinque giorni, sentiti i capigruppo consiliari. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta provvede comunque alla nomina della commissione, sentiti i capigruppo per i membri d'estrazione consiliare.

Articolo 2

Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede. In sua assenza è convocata dal vicesindaco.
2. Il Sindaco, in qualità di Presidente dell'organo collegiale, con modalità condivise con gli Assessori può calendarizzare a giorni fissi lo svolgimento della Giunta comunale dandone comunicazione al Segretario comunale e agli uffici per quanto di competenza.
3. Il Sindaco convoca la Giunta comunale senza particolari formalità e con qualsiasi mezzo - anche telematico e/o telefonico - idoneo allo scopo, almeno 24 ore prima dell'orario previsto per la seduta, indicando il luogo, gli argomenti all'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della seduta, ivi compresa la piattaforma per la partecipazione telematica alla seduta ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
4. Nei casi di urgenza il Sindaco può disporre la convocazione della Giunta anche nella stessa giornata.

5. Il potere di presentare proposte di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta comunale spetta, nell'osservanza dell'art 49 d. lgs. n. 267/2000, al Sindaco, agli Assessori, al Segretario comunale nel caso indicato all'art. 49, comma due, d. lgs. n. 267/2000 e ai Responsabili dei servizi nei limiti delle materie ed attività affidate alla loro responsabilità gestionale.

Articolo 3

Modalità di svolgimento delle sedute

1. La Giunta comunale si riunisce nella casa comunale sita in Curcuris, via Chiesa n. 14.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. La giunta può riunirsi anche in seduta telematica. Ai fini del presente regolamento è definita "seduta telematica" la seduta della Giunta comunale che si svolge secondo le seguenti modalità: il Sindaco, gli Assessori e il Segretario comunale, pur trovandosi tutti in luoghi diversi dalla casa comunale in cui ordinariamente si tengono le sedute, sono simultaneamente collegati tra loro in videoconferenza e/o videochiamata mediante l'utilizzo di canali telematici finalizzati a realizzare una comunicazione audio-video tra gruppi di persone.
4. Le adunanze telematiche, che si assumono convocate nella casa comunale, si svolgono utilizzando piattaforme telematiche che garantiscono: la segretezza della seduta; l'identificazione certa dei partecipanti; la reciproca percezione audiovisiva che consenta a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito; la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. È condizione necessaria per lo svolgimento della seduta che gli Assessori comunali, il Sindaco e il Segretario dispongano di una utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma indicata ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.
6. Le sedute della Giunta comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione di alcuni tra i soggetti sunnominati (Sindaco,

Assessori e Segretario comunale) in presenza fisica, nella sede comunale, e altri mediante collegamento alla piattaforma telematica esclusivamente nei modi, nelle forme e nei termini previsti negli articoli precedente, a pena di invalidità della seduta.

7. Nel verbale della seduta è annotata la contestualità della partecipazione tra chi partecipa in presenza fisica e quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta, evidenziando eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori della Giunta.
8. Il rispetto delle condizioni previste nei commi precedenti è previsto a pena di invalidità della seduta e delle relative deliberazioni.
9. Il Sindaco può autorizzare i Responsabili dei servizi a partecipare alla seduta, nel rispetto delle condizioni prescritte sopra, al solo fine di fornire elementi chiarificatori in ordine a determinate questioni afferenti alle proposte di deliberazione in materia di loro competenza.

Articolo 4

Appello e validità della seduta

1. Il Sindaco e gli Assessori comunali rispondono all'appello del Segretario comunale che deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.
2. Nella seduta telematica o mista, qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
3. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il *quorum* per la validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti

giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

4. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta.

Articolo 5

Votazione e verbalizzazione

1. La visione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute telematiche o miste avviene nelle modalità consuete utilizzate per le sedute che si svolgono in presenza nella sede municipale ossia accedendo, a cura degli componenti della Giunta, al programma informatico dedicato.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione tra tutti i partecipanti nonché l'esame dei documenti mostrati dal Presidente e lo scambio di documenti è comunque ammesso, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di *files*.
3. Nelle sedute la manifestazione del voto del Sindaco e degli assessori deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale. Nelle sedute in telematiche e misure non possono essere trattate proposte di deliberazione che prevedono la votazione con scrutinio segreto.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o quello di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.
5. Il Segretario, a cui compete la verbalizzazione delle sedute, in caso di seduta in telematica o mista deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 6

Abrogazioni e diffusione

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intende abrogata ogni precedente regolamentazione del funzionamento della Giunta comunale contenuta in atti comunali di natura anche non regolamentare.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze della Giunta comunale, a disposizione del Sindaco e degli Assessori.
3. Copia del presente regolamento, esecutivo, è trasmessa, a cura del Sindaco, agli Assessori comunali, affinché si attengano a tutto quanto in esso stabilito.